

## NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'accordo sull'aggiornamento del Protocollo condiviso, siglato in data 30/06/2022 dal Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Inail e Parti Sociali, introduce delle semplificazioni importanti nel quadro di regole per il contenimento dei contagi e sarà oggetto di riesame entro il 31/10/2022.

Tra le misure prevenzionali citate e riprese dal Protocollo:

- all'ingresso dei luoghi di lavoro il personale potrà ancora essere sottoposto al controllo della temperatura (se superiore a 37,5° ne vieta l'ingresso). Stesse regole valgono anche per dipendenti o collaboratori di ditte esterne;
- si dovranno privilegiare orari scaglionati di ingresso/uscita dai luoghi di lavoro, l'accesso a spazi comuni, es. le mense, sarà contingentato (ma deciderà l'azienda le modalità).
- si chiede di favorire il lavoro agile, ove possibile, vista comunque la situazione epidemiologica attuale, che ha dimostrato essere uno strumento utile di contrasto al virus e di protezione per le persone fragili.
- dovrà essere garantita ampia disponibilità di igienizzante in tutti i contesti lavorativi ed un presidio maggiore nelle pulizie, in certi casi ricorrendo anche alla sanificazione;
- le figure principali della prevenzione (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS) dovranno continuare nell'interazione ed il confronto per l'applicazione e la verifica delle regole prevenzionistiche.

Il "focus" riguarda in particolare l'utilizzo delle **mascherine di tipo Ffp2** che deve restare *"un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative"*.

Quindi il Datore di Lavoro:

- *assicura la disponibilità di mascherine Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo;*
- *su specifica indicazione del Medico Competente o del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi più sopra citati, "individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili".*

Non si parla più quindi di un obbligo "generalizzato" di indossare la mascherina ma si rimanda la decisione al medico competente e al SPP (oppure, in assenza, al datore di lavoro) e si pone l'attenzione su lavoratori maggiormente a rischio e sull'imposizione al datore di fornire le mascherine ai propri dipendenti.

Di seguito una breve sintesi, tra obblighi e raccomandazioni in vigore a seguito della revisione del protocollo, circa **l'uso delle mascherine** in diversi contesti lavorativi.

### Negozi

Commessi e proprietari dei negozi dovrebbero continuare a servire i clienti con Ffp2, idem per parrucchieri e barbieri. Sarà il medico aziendale o il SPP dell'azienda a dare indicazioni e, ove non siano presenti queste figure, sarà il titolare a decidere.

### Bar e ristoranti

I clienti già da alcuni mesi non devono più indossare mascherine né al chiuso né all'aperto, a differenza di camerieri e barman che, in teoria, dovrebbero continuare a indossare le mascherine in quanto lavorano a stretto contatto con i clienti e rientrano per questo motivo tra le categorie di lavoratori alle quali *il datore di lavoro deve "fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati"*, come citato nel protocollo suddetto.

Spetterà ai medici aziendali competenti o ai servizi di prevenzione aziendali individuare i lavoratori più esposti a rischio di contagio che devono per forza indossarle. Se queste figure aziendali non fossero presenti (non tutte le realtà lavorative ce l'hanno) di fatto ogni esercente agirà di propria iniziativa.

Resta comunque la regola del distanziamento di un metro tra un tavolo e l'altro al chiuso (Ordinanza del ministero della Salute del 01/04/2022, in vigore fino al 31/12/2022). Inoltre *"non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti non siano i posti a sedere"*.

### Hotel, alberghi, rifugi, B&B

I clienti che soggiornano nelle strutture ricettive non devono indossare alcuna mascherina e da ora anche chi vi lavora senza stretto contatto con il pubblico, es. gli addetti alle pulizie, i tecnici della manutenzione, cuochi ecc. Gli addetti alla reception dovrebbe indossarla se non c'è una barriera in vetro o plexiglas, idem per chi serve al bar o al ristorante dell'hotel.

Stesse disposizioni valgono anche per agriturismi, B&B, ostelli e rifugi.

### Mercati e mercatini all'aperto

All'aperto la mascherina non serve, ma il gestore deve evitare che si creino assembramenti (la distanza di un metro va mantenuta in teoria anche all'aperto).

### Spiagge e stabilimenti balneari

I turisti ma anche bagnini e chi lavora all'aperto non devono più indossare la mascherina.

Il datore di lavoro però potrebbe chiedere (non obbligare) di indossare le Ffp2 a baristi e camerieri che lavorano in bar e ristoranti al chiuso collocati all'interno dello stabilimento balneare. Le regole che i gestori degli stabilimenti dovranno continuare a rispettare per tutto il 2022 riguardano quelle imposte da precedente Ordinanza del Min. della Salute (frequente igienizzazione di spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici).

### DOVE RIMANE L'OBBLIGO DI MASCHERINA?

L'obbligo, fino al 30 settembre, resta sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), e nelle strutture sanitarie comprese le Rsa. In aereo, dal 15 giugno, non è più obbligatoria ma solo raccomandata.